NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 82 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso - Giudice relatore e redattore: Francesco Saverio Marini
decisione del 20 maggio 2025, deposito del 19 giugno 2025
comunicato stampa del 19 giugno 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ord. n. 181 del 2024

parole chiave:
CACCIA – FORMULA ELETTORALE – DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA

disposizione impugnata:
- art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11

disposizioni parametro:
- artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione

dispositivo:
non fondatezza

A seguito della proposizione di una questione di legittimità da parte del Tar Lazio, la Corte costituzionale si è trovata a decidere della disciplina legislativa regionale dell'Abruzzo che regola le **modalità di designazione dei componenti degli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia** (art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11), con particolare riferimento al peso della rappresentanza in quegli stessi organi delle associazioni venatorie, che, a norma della disposizione indubbiata, vedono assegnarsi seggi in proporzione al numero dei loro iscritti provinciali, secondo una ripartizione numerica basata sul **metodo D'Hondt**. Stando al giudice rimettente, la norma importerebbe un'ingiustificata discriminazione in danno delle associazioni con un minor numero di iscritti, che sarebbero penalizzate a favore di quelle di maggiori dimensioni, violando così la normativa nazionale interposta (legge n. 157 del 1992) che invece dispone la "presenza paritaria" delle dette organizzazioni associative. Ancora, l'irragionevolezza di tale formula elettorale (violazione degli artt. 2 e 3 Cost.) si desumerebbe anche dalla previsione, nella disciplina abruzzese, di una soglia di sbarramento per l'accesso della singola associazione venatoria alla ripartizione dei detti seggi (iscritti pari ad 1/15 dei cacciatori residenti nel territorio provinciale di riferimento), dunque favorendo ulteriormente le associazioni più rappresentative. Tanto più che al contrario tali stringenti parametri non sono previsti per la rappresentanza negli A.T.C. delle associazioni agricole.

ISSN 2279-7238

Con riguardo al primo profilo, dichiarando l'infondatezza della questione, la Corte costituzionale precisa che «la piena rappresentatività dell'organo di gestione non è […] da riconnettere […] alla circostanza che ciascuna associazione locale, alla quale è intestato tale interesse, trovi spazio in proporzione ai propri iscritti. Essa è, piuttosto, riferibile alla necessità che i divergenti punti di vista in ordine alla gestione del territorio faunistico, ossia quelli dei cacciatori, degli ambientalisti e degli agricoltori, si confrontino secondo l'equilibrio fissato dal legislatore statale, relativamente alla composizione dell'organo gestionale. È perciò nel rapporto tra categorie di associazioni che si valuta il grado di rappresentatività dell'organo direttivo. Una volta soddisfatto il menzionato requisito, il legislatore regionale ha **ampia discrezionalità nell'individuare la formula elettorale che reputa più idonea**».

Interessante il fatto che, con l'occasione, la Corte ritenga necessario ribadire come **la scelta della formula elettorale resti primariamente una valutazione di natura politica**. Infatti, «il solo limite che incontra la discrezionalità del legislatore regionale è appunto costituito dalle prescrizioni statali poste a presidio dell'ambiente. Con riguardo, invece, alla configurazione del meccanismo che traduce in seggi il "peso" di ciascuna associazione venatoria, compete alla regione individuare, tra i molti possibili, il punto di equilibrio opportuno tra le molteplici finalità perseguite da un sistema elettorale, mentre spetta a questa Corte la verifica della sua costituzionalità, a fronte della latissima sfera di discrezionalità legislativa operante in tale ambito materiale».

Anche con riguardo agli ulteriori profili di incostituzionalità evidenziati dal giudice *a quo*, la Corte costituzionale conclude per l'infondatezza: deve infatti escludersi che dalla normativa nazionale interposta (come anche, più in generale, dall'ordinamento costituzionale) possa dedursi un diritto di tribuna per tutte le associazioni venatorie negli organismi di gestione degli A.T.C., né può sostenersi che la Costituzione impedisca una possibile distinzione nelle modalità di rappresentanza tra differenti componenti associative (nel caso di specie, tra associazioni venatorie e associazioni agricole).

Francesco Severa